

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.N., - Po.Ma., rappresentati e difesi dagli
avvocati Saltarelli Vincenza, De Fraja Roberto, elettivamente
domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione;

-ricorrenti -

contro

Cooperativa Edilizia Palocco 84, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 4,
presso lo studio dell'avvocato Forte Lucilla, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato Casarano Franco;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

B.P.A., (+ Altri omessi); elettivamente domiciliati in
Roma, Via Michele Mercati n.51, presso lo studio dell'avvocato
Briguglio Antonio, che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato Aureli Michele, Aureli Stanislao;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e contro

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Due
Macelli n. 66, presso lo studio dell'avvocato Falasca Giampiero che
lo rappresenta e difende;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

A.R., Ba.Fe., elettivamente domiciliati in
Roma, Via Montasio n.67, presso lo studio dell'avvocato Saltarelli
Vincenza che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati De
Fraja Roberto, De Fraja Simone;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

e contro

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Montasio
n.67, presso lo studio dell'avvocato Saltarelli Vincenza che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Fraja Roberto, De
Fraja Simone;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

Mi.Va., Sa.La., Sa.Ma.,
elettivamente domiciliate in Roma, Via Montasio n.67, presso lo
studio dell'avvocato Saltarelli Vincenza che le rappresenta e
difende unitamente agli avvocati De Fraja Roberto, De Fraja Simone;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Montasio n.67,
presso lo studio dell'avvocato Saltarelli Vincenza che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Fraja Roberto, De
Fraja Simone;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro

I.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Montasio
n.67, presso lo studio dell'avvocato Saltarelli Vincenza che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Fraja Roberto, De
Fraja Simone;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro

C.J., (+ Altri omissi);
- intimati -

avverso la sentenza n. 6626/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 19/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2017 dal cons. CAMPANILE PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale; accoglimento dei primi due motivi dell'incidentale della
Cooperativa con l'assorbimento dei restanti motivi; inammissibilità
dei restanti ricorsi incidentali.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 13 luglio 2006, accogliendo la domanda proposta dalla Cooperativa Edilizia Palocco 84 s.c.a.r.l. nei confronti della signora Pa.Si.El. e degli altri soggetti indicati in epigrafe, dichiarava l'inefficacia del recesso dei convenuti, già soci di detta cooperativa, i quali lo avevano effettuato dopo aver rispettivamente ottenuto l'assegnazione in proprietà esclusiva di trenta villette realizzate in località (OMISSIS).

2. Detto recesso, approvato dal consiglio di amministrazione della società con delibera del 21 gennaio 2002, comportava, sostanzialmente, l'esclusione dei predetti dalla partecipazione alle maggiori spese successivamente sostenute, che finivano per gravare sugli altri soci, i quali non avevano potuto nemmeno ottenere, se non a distanza di anni, l'assegnazione degli immobili, a causa di una serie di distrazioni poste in essere dai precedenti amministratori della cooperativa e dei consorzi ai quali la stessa aveva aderito. Pertanto il nuovo consiglio di amministrazione aveva revocato la suddetta delibera del 21 gennaio 2002 e disposto, quindi, la reinscrizione dei predetti soci già assegnatari di immobili; il Tribunale aveva condiviso la tesi della società attrice, la quale aveva sostenuto l'illegittimità del suddetto recesso e chiesto che i convenuti fossero dichiarati tenuti all'adempimento degli obblighi sociali fino al raggiungimento dello scopo sociale.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe la corte di appello di Roma ha in primo luogo dichiarato inammissibili, in quanto tardivamente proposti, i gravami dei signori Po.Ma. e P.N., nonché quello avanzato in via incidentale, nei confronti degli stessi, dalla Cooperativa.

4. E' stato poi espresso un giudizio di fondatezza in merito alle impugnazioni proposte dai primi soci assegnatari con l'appello principale, nonché, in via incidentale, dall'avv. M.F., in riferimento al valido esercizio del diritto di recesso.

Richiamata la formulazione dell'art. 7 dello Statuto della Cooperativa in relazione alla previsione dell'art. 2526 cod. civ. nel testo applicabile *ratione temporis*, si è osservato che nella specie si erano realizzate le condizioni previste dalla norma statutaria ("Il socio che volesse recedere dalla società dovrà far apposita domanda motivata, ma il recesso non si intenderà avvenuto, se non quando tale domanda sarà stata accettata dal consiglio di amministrazione"), in quanto già nell'atto di assegnazione degli immobili il legale rappresentante della Cooperativa aveva dato atto del recesso dei soci per aver raggiunto lo scopo per cui avevano aderito alla stessa. In seguito, con la citata delibera del 20 gennaio 2002 la cooperativa aveva approvato il recesso dei soci assegnatari, "per raggiungimento dello scopo sociale". Si era quindi perfezionato, a giudizio della corte distrettuale, l'incontro della volontà negoziale del socio finalizzata all'interruzione del rapporto sociale e quella della società che esprimeva il proprio nulla osta, attestando la sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina statutaria.

4. Alla luce di tale ricostruzione, il recesso, perfezionatosi nei termini sopra indicati, non poteva considerarsi suscettibile di revoca unilaterale da parte della cooperativa, nè poteva ritenersi che la delibera di approvazione fosse viziata dalla collusione fra i soci assegnatari e i precedenti amministratori, in quanto meramente prospettata, ma priva di qualsiasi supporto sul piano probatorio.

5. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso in via principale, con unica censura, illustrata da memoria, i signori Po. e P., nonché, in via incidentale, la società Cooperativa, con tre motivi, cui resistono i soci Pa. ed altri, che hanno depositato memoria, nonché, con distinti controricorsi, i signori M., (+ Altri omissi).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 333,334 e 335 cod. proc. civ., i signori Po. e P. sostengono che erroneamente sarebbe stata dichiarata inammissibile la loro impugnazione avverso la decisione di primo grado, avendo la corte distrettuale omissa di considerare che essi, oltre a proporre un distinto atto di citazione, ritenuto inammissibile in quanto tardivo, si erano costituiti nel giudizio principale, e pertanto, ricorrendo un'ipotesi, a seguito del gravame proposto in via principale dagli altri soci, di impugnazione incidentale tardiva, la stessa doveva considerarsi validamente proposta.

2. La censura è infondata. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione autonomamente proposta dal Po. e dalla P. con atto del 9 luglio 2007, a fronte della notificazione del gravame principale in data 23 febbraio 2007. Anche a seguito della riunione dei due procedimenti, come di recente ribadito da questa Corte (Cass., 12 ottobre 2016, n. 20497), l'appello tardivamente proposto in via autonoma non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, dovendosi anche in tal caso ritenere operante la preclusione di cui all'art. 333 cod. proc. civ., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale.

3. Nè vale osservare che gli odierni ricorrenti "erano formalmente costituiti nel giudizio principale", perchè, come emerge dall'esame del fascicolo processuale, consentito dalla deduzione di un error in procedendo, la dedotta costituzione nel giudizio proposto dagli appellanti in via principale avvenne nella data dell'11 giugno 2007, fissata per la prima udienza di comparizione, senza per altro che fosse in quella sede proposto appello incidentale, che sarebbe stato in ogni caso inammissibile per violazione del termine di venti giorni previsto dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ. (Cass., 19 gennaio 2015, n. 1671; Cass., 24 gennaio 2011, n. 1567).

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società cooperativa, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2526 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), nonché degli artt. 1321, 1326 e 1372 cod. civ., sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ricondotto a una fattispecie di natura contrattuale il recesso del socio della società cooperativa, affermando, quindi, che, in virtù del vincolo contrattuale così determinatosi, non era predicabile la revoca unilaterale della delibera di accettazione del recesso. Sotto tale profilo si richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui la dichiarazione di recesso del socio costituisce atto unilaterale recettizio, a fronte del quale la prevista delibera del Consiglio di amministrazione costituisce, a sua volta, atto unilaterale di controllo, che si pone, rispetto alla prima, come condizione di efficacia, e non già come elemento costitutivo di una fattispecie contrattuale.

4.1. Con il secondo mezzo la violazione del citato art. 2526 cod. civ. viene prospettata sotto il profilo del rilievo attribuito alla motivazione della dichiarazione di recesso, per aver i soci, attraverso l'assegnazione degli alloggi, conseguito lo scopo per cui avevano aderito alla società cooperativa: prevedendo l'art. 7 dello Statuto il recesso del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nell'ipotesi che egli "non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali", la mera assegnazione degli alloggi da parte dei soci receduti, con il conseguimento dei fini individuali che essa comportava, non poteva ricondursi nella previsione statutaria, evidentemente riferibile allo scopo mutualistico.

4.2. Con la terza censura si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non aver la Corte distrettuale esaminato le questioni, riproposte dalla società nella comparsa di risposta in appello, concernenti, sotto vari profili, l'inefficacia, l'inesistenza ovvero la nullità della delibera di accettazione del recesso, non potendosi per altro tener conto - trattandosi di attività devoluta alla competenza del Consiglio di amministrazione - delle dichiarazioni rese al riguardo negli atti di assegnazione dal legale rappresentante della cooperativa stessa.

4.3. Con l'ultimo motivo, deducendosi violazione dell'art. 2377 cod. proc. civ., u.c., nel testo anteriore alla richiamata riforma del 2003, si sostiene che, non essendosi perfezionato, attraverso la delibera di accettazione del recesso, alcun vincolo contrattuale, la stessa, come in effetti si era verificato, ben poteva essere successivamente annullata e revocata, da parte dello stesso Consiglio di amministrazione.

5. I motivi del ricorso incidentale, che, in quanto intimamente correlati, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati, dovendosi tuttavia precisare che il dispositivo della sentenza impugnata, in quanto conforme al diritto, deve essere confermato, previa correzione e integrazione della motivazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., u.c..

6. Vale bene prendere le mosse dalla qualificazione del recesso come configurata nella decisione impugnata, laddove si fa esplicito riferimento alla necessità, per il valido esercizio del recesso, della "sussistenza di una valida manifestazione di volontà del socio fondata sul raggiungimento degli scopi sociali e un'accettazione da parte del consiglio di amministrazione della società".

6.1. La riconduzione del recesso nel paradigma del contratto, attraverso la formazione del consenso attraverso il meccanismo della proposta, rappresentata dalla dichiarazione di recesso del socio, e della relativa accettazione, individuata nell'approvazione da parte della società, impinge contro il consolidato orientamento giurisprudenziale, confortato dalla prevalente dottrina, secondo cui il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge, sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio (cfr. in materia societaria, Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 24 settembre 2009, n. 20544; Cass., 19 marzo 2004, n. 5584). Per il vero è rimasto isolato il tentativo (Cass., 25 gennaio 1992, n. 812) di qualificarlo come patto di opzione relativo a un accordo di mutuo dissenso, essendosi osservato che esso, sostanzialmente affermando la primazia dello schema contrattuale, confliggeva con il rilievo attribuito agli atti unilaterali, ai sensi degli artt. 1173 e 1224 cod. civ., anche ai fini di incidere su situazione giuridiche preesistenti.

6.2. Con riferimento, poi, al recesso del socio di società cooperativa, è stato affermato che il recesso convenzionale, contemplato dagli artt. 2518 e 2526 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2006, n. 6, art. 8), in quanto previsto dall'atto costitutivo, costituisce manifestazione

della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l'esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell'oggetto della società attraverso la conservazione dell'integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, nè tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione, i quali, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., comma 3 (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia (Cass., 2 maggio 2006, n. 10135; v. anche, Cass., 16 febbraio 2016, n. 2979; Cass., 2 maggio 2006, n. 10135).

7. Esclusa, pertanto, la natura contrattuale del recesso come adombrata nella decisione impugnata (per altro incompatibile con l'esercizio di un diritto potestativo, nonchè con le ipotesi in cui non si richieda l'approvazione da parte di organi societari), deve constatarsi che, a prescindere dalla qualificazione giuridica della fattispecie, la Corte di appello ha rigettato la domanda proposta dalla società cooperativa rilevando, al di là delle considerazioni sull'illegittimità della revoca della deliberazione di accettazione delle dichiarazioni di recesso, che saranno appresso esaminate, che in effetti la previsione statutaria, secondo cui il socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, volendo recedere, "dovrà fare apposita domanda motivata, ma il recesso non si intenderà avvenuto, se non quando tale domanda sarà stata accettata dal consiglio di amministrazione", aveva trovato compiuta realizzazione.

8. Si tratta quindi di verificare se, indipendentemente dall'erronea affermazione in merito alla formazione di un vincolo di natura contrattuale, come tale insuscettibile di revoca ad opera di una sola delle parti del rapporto, il recesso si sia comunque perfezionato, nel senso che debbano considerarsi efficaci tanto le relative dichiarazioni dei soci, quanto la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 21 gennaio 2002. Deve poi stabilirsi se possa considerarsi validamente adottata la successiva delibera di revoca della teste richiamata delibera di approvazione delle dichiarazioni di recesso.

9. La soluzione dei quesiti sopra indicati presuppone che sia dapprima sgombrato il campo dalle tormentate vicende sviluppatesi a causa della sfortunata partecipazione della società cooperativa a un consorzio nel quale vennero in evidenza gravi comportamenti di rilevanza penalistica: in tale torbido quadro sembra essere maturata l'ipotesi, avanzata dalla società cooperativa, di una collusione fra gli amministratori, poi sostituiti, e i primi assegnatari del lotto di trenta alloggi. In proposito la sentenza impugnata ha osservato che "la collusione degli organi sociali con i recedenti è rimasta quindi semplice prospettiva non suffragata da elementi a sostegno". In ordine a tale aspetto non risulta proposta alcuna censura, di talchè, avendo la Corte di appello rilevato come la denunciata collusione fosse correlata alla "declaratoria di nullità dell'intero assetto negoziale", la relativa eccezione, nell'ambito della quale veniva avanzato il "fondato sospetto che quel C.d.A. si sia mai effettivamente riunito", appare implicitamente esaminata e rigettata.

10. Si tratta quindi di verificare se le dichiarazioni di recesso e la successiva delibera di approvazione del 21 gennaio 2002, poi annotata nel registro dei soci, abbiano comportato, come affermato nella sentenza impugnata, il valido perfezionamento del recesso dei soci assegnatari, e quali siano la portata e i limiti della

successiva delibera del 14 novembre 2003 con la quale veniva disposto il reinserimento dei predetti nella compagine sociale.

10.1. Sotto il primo profilo deve preliminarmente rilevarsi che nessun rilievo di natura formale è stato avanzato dalla cooperativa circa i due momenti di realizzazione del recesso, la dichiarazione e la successiva approvazione, da intendersi, come già rilevato, come condizione di efficacia delle prime.

Ed invero l'art. 7 dello statuto sociale, riportato anche nella sentenza oggetto di scrutinio, afferma che "il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e quando il socio non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il socio che volesse recedere dalla società dovrà far apposita domanda motivata, ma il recesso non si intenderà avvenuto, se non quando tale domanda sarà stata accettata dal consiglio di amministrazione".

10.1.1. La mancata previsione di specifici requisiti di forma, come ad esempio la comunicazione con lettera raccomandata, ora richiesta dall'art. 2532 cod. civ., comma 2, induce a ritenere che le dichiarazioni di recesso rese negli atti di assegnazione, cui partecipava il legale rappresentante della società, costituissero valide comunicazioni dell'intenzione di recedere dalla cooperativa. Quanto alla dedotta inesistenza della delibera, concretante un mero flatus vocis, valgano le superiori considerazioni.

10.2. Si sostiene nel ricorso incidentale, in merito agli aspetti di natura sostanziale, che le dichiarazioni di recesso sarebbero illegittime, per aver i soci dichiarato che con l'avvenuto trasferimento degli alloggi, "ciascuna parte assegnataria.. ha raggiunto lo scopo per cui aveva aderito alla cooperativa assegnante e pertanto dichiara di voler recedere": in tal modo si sarebbe identificato il raggiungimento dello scopo sociale, nella specie coincidente con la conclusione delle assegnazioni, globalmente e non individualmente considerate. Detto scopo, al contrario, non potrebbe considerarsi raggiunto se non con l'esaurimento delle assegnazioni.

10.2.1. Tale tesi non può essere condivisa. Deve innanzitutto rilevarsi che lo statuto non condiziona l'esercizio del diritto di recesso al conseguimento finale dello scopo mutualistico, ma considera la condizione soggettiva del socio, in quanto non più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. A ben vedere, l'assunto secondo cui il recesso non sarebbe legittimo se non all'esito del conseguimento dell'oggetto sociale, vale a dire per tutta la durata della società, posto che l'art. 2484 cod. civ., comma 1, n. 2, richiamato, per le società cooperative, dal successivo art. 2539 cod. civ., nella versione applicabile *ratione temporis*) prevede tale risultato come causa di scioglimento della società, è assolutamente incompatibile con la stessa previsione del diritto di recesso, e, in ogni caso, con il principio secondo cui il diritto di recesso stesso, previsto dall'art. 2437 cod. civ., comma 3, applicabile anche alle società cooperative, non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso (v. la citata Cass. n. 10135 del 2006). Tale principio, anzi, nelle società cooperative assume una valenza maggiormente significativa, ove si consideri che la variabilità del capitale sociale, la possibilità di accesso sulla base di determinati requisiti, senza che ciò comporti modifica dell'atto costitutivo, in altri termini, il c.d. sistema della "porta aperta", certamente refluiscono positivamente sulla possibilità di recedere, sia pure alle condizioni previste dall'atto costituito, come, del resto, prevedeva espressamente l'art. 2518 cod. civ., comma 2, n. 8, ed ora l'art. 2521 cod. civ., comma 2, n. 7.

10.2.2. Tralasciata la dichiarazione di recesso al lume della richiamata previsione statutaria, deve in primo luogo rilevarsi che risulta soddisfatto il requisito della motivazione, avendo i soci indicato le ragioni della loro comunicazione. Una volta escluso che si dovesse far riferimento al raggiungimento dello scopo mutualistico, deve rilevarsi che la ragione addotta, per altro inerente a una regola procedimentale per la quale non risulta prevista la nullità (cfr., in motivazione, Cass., 3 aprile 1996, n. 3114, erroneamente richiamata ad altri fini dalla Corte di appello) non si pone in contrasto con l'affermazione di questa Corte, invocata anche nel ricorso incidentale, secondo cui un "recesso parziale, ossia attuato solo da coloro cui sono stati assegnati alcuni appartamenti, mentre la cooperativa è ancora impegnata nella costruzione e/o nell'assegnazione di altri alloggi..si pone in contrasto con lo scopo mutualistico che caratterizza e distingue la società cooperativa" (Cass., 28 marzo 1990, n. 2524). In tale decisione, ben vero, non solo veniva in considerazione una clausola statutaria che inibiva l'esercizio del diritto di recesso "quando l'assegnazione,

anche provvisoria, dell'alloggio ha avuto luogo..", ma si affermava anche l'esistenza di un "nesso di interdipendenza funzionale che collega lo scopo sociale alle assegnazioni globalmente e non individualmente considerate". Come già in maniera perspicua puntualizzato successivamente da questa Corte (Cass., 23 marzo 2004, n. 5724), "il socio di una cooperativa edilizia, che sia anche beneficiario del servizio mutualistico reso dalla medesima cooperativa, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti: l'uno, di carattere associativo, che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio; l'altro, di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio mediante il quale egli si appropria del bene che la cooperativa gli fornisce". In altri termini, posto che l'assegnazione non discende direttamente dal rapporto societario, bensì dal distinto atto all'uopo stipulato, il riferimento alla stessa, ancorchè inadeguato, in quanto indice di un interesse egoistico contrapposto allo scopo mutualistico, non assume rilevanza se non sotto il profilo motivazionale, dovendo su di esso far premio la dichiarazione, comunque argomentata, di voler recedere dalla società.

10.2.3. Non può omettersi di considerare che il laconico riferimento all'assegnazione implica anche l'avvenuta regolazione dei rapporti economici in riferimento non al costo delle singole costruzioni, ma di tutti gli alloggi realizzati: sotto tale profilo nei controricorsi si sottolinea come nell'art. 3 dell'atto di assegnazione sia presente una quietanza liberatoria secondo cui "le somme versate dagli assegnatari "ad ogni titolo, (comprese le quote sociali sottoscritte e la tassa di ammissione) sono state sufficienti e necessarie e quindi indispensabili per far fronte a tutte le spese, oneri, poste, imposizioni fiscali e simili per la completa realizzazione dell'intero programma edilizio di cui gli alloggi sociali fanno parte, come delle singole poste di cui i bilanci approvati tempo per tempo dai soci della cooperativa". Per altro è stato richiamato il verbale di assemblea del 21 dicembre del 2001, asseritamente anteriore alla scoperta degli illeciti commessi dagli amministratori dell'epoca, con il quale si era deciso di procedere all'assegnazione definitiva di un primo blocco di trenta villette, in favore di altrettanti soci selezionati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

10.3. Rilevanza decisiva assume l'approvazione delle dichiarazioni di recesso avvenuta con delibera adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione della società cooperativa in data 21 gennaio 2002. Il perfezionamento della fattispecie complessa prevista dall'art. 7 dello Statuto, che concreta l'ubi consistam della presente controversia, è stato correttamente posto dalla Corte di appello, indipendentemente dall'erroneo riferimento all'instaurazione di un vincolo contrattuale, alla base del rigetto della domanda proposta dalla società Palocco 84.

Ed invero la norma statutaria attribuisce all'organo amministrativo il potere-dovere di valutare, e quindi di approvare o meno, le dichiarazioni di recesso comunicate dai soci.

Soccorre in proposito l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui, premesso che è legittima la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra cui l'autorizzazione o l'approvazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, "altrettanto incontrovertibile è il potere discrezionale di quegli organi, in relazione all'apprezzamento dell'interesse della società a perseguire l'oggetto sociale, raggiungibile o più agevolmente perseguibile se la compagine sociale resta integra o comunque non si modifichi sensibilmente. Quel potere permane anche quando l'area del recesso volontario concerna ipotesi ben circoscritte, solitamente riferite a situazioni di forza maggiore, venendo quel l'apprezzamento ad essere limitato alla verifica della corrispondenza dei fatti specifici dedotti alle ipotesi statutariamente contemplate; ed è un potere non esercitabile in caso di inerzia, nè da organi societari diversi da quelli a tanto deputati, nè dal giudice, proprio perchè riferito alla tutela dell'interesse della società, testè considerato, attribuito in via esclusiva all'organo ritenuto dal contratto sociale idoneo alle valutazioni necessarie" (Cass., 6 aprile 2001, n. 5126).

11. La natura discrezionale dell'atto posto in essere dal consiglio di amministrazione, è pertanto ostativa a una sua revisione successiva, che, lungi dal concretare un annullamento per vizi genetici, si risolve in una vera e propria revoca, di per sè priva di carattere retroattivo e, quindi, inibita dalla già intervenuta acquisizione, per la compiuta realizzazione della relativa fattispecie, del recesso da parte dei soci oggi intimati (cfr. Cass., 12 dicembre 2012, n. 22762, in motivazione: la revoca non è consentita quando ne

siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci). Sotto tale profilo le deduzioni della società cooperativa appaiono alquanto perplesse: con riferimento alla delibera in data 14 marzo 2013 si afferma che il nuovo consiglio di amministrazione aveva disposto la reinscrizione dei soci già assegnatari nel libro dei soci, con ciò "annullando evidentemente la precedente delibera di accettazione del recesso"; con la successiva delibera del 29 marzo 2004 si sarebbe dato atto della contrarietà alla legge e allo statuto della suddetta approvazione, ed a tal fine si precisa che non può dubitarsi "del potere di revoca o annullamento d'ufficio delle delibere illegittime".

11.1. Mette conto di precisare che il riferimento all'art. 2377 cod. civ., sul quale si fonda il quarto motivo del ricorso incidentale, non sembra appropriato, riferendosi tale norma al verbale dell'assemblea dei soci e non alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; deve tuttavia ritenersi che all'art. 2388 cod. civ., che nella versione applicabile *ratione temporis* non prevedeva né l'impugnabilità, né l'annullamento in autotutela, debba applicarsi la norma concernente il verbale di assemblea (Cass., 14 dicembre 2000, n. 15786).

Nel ricorso incidentale non viene trascritto il testo della delibera adottata nel marzo del 2004, né vengono indicate le ragioni in base alle quali sarebbe stata rilevata l'illegittimità della precedente approvazione del recesso. Dovendosi ritenere che si sia fatto riferimento alle eccezioni illustrate negli altri motivi, deve osservarsi che manca un'adeguata prospettazione di vizi genetici della suddetta delibera tale da comportarne l'annullamento da parte dello stesso organo.

11.1.1. Della contrarietà allo scopo sociale delle dichiarazioni di recesso, e quindi, dello speculare rilievo contenuto nella delibera, si è già detto. Le ulteriori eccezioni, che per altro vengono illustrate in relazione alla denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., non attingono i caratteri di illegittimità ad esse attribuite, ovvero sono prive di rilevanza. Tale è il caso, ad esempio, del riferimento all'accettazione del recesso, da parte del Presidente della Cooperativa in occasione della stipulazione dell'assegnazione, in quanto, anche a voler considerare tale atto *tamquam non esset*, non può prescindersi dalla successiva delibera di approvazione adottata dal Consiglio di amministrazione.

11.1.2. Il rilievo concernente la sottoscrizione della suddetta delibera, affidato esclusivamente a una prova per testi, deve ritenersi superato anche in relazione all'inammissibilità di detta censura, per non essersi ottemperato, così connotando di genericità l'intero motivo, all'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass., 22 dicembre 2001, n. 28336).

11.1.3. Le ulteriori eccezioni, da un lato si risolvono in questioni attinenti alla validità o meno di clausole contenute nell'atto di assegnazione, per il quale, per altro, come emerge dagli atti, si è svolto un separato giudizio, dall'altro, implicando i riferimenti all'illiceità dell'oggetto per violazione dei principi della mutualità e della parità di trattamento un giudizio sulle valutazioni riservate al consiglio di amministrazione, finiscono per incidere sull'attività discrezionale riservata ai suoi componenti, il cui cattivo esercizio avrebbe eventualmente comportato l'esperimento dell'azione di responsabilità.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, dovendosi tener conto della necessità di una liquidazione unitaria in favore dei gruppi di soci assistiti dai medesimi difensori in relazione a questioni assolutamente identiche.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e l'incidentale. Condanna i ricorrenti P. e P. al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità in favore della Cooperativa Edilizia Palocco 84, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonché detta Cooperativa al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al gruppo dei contro - ricorrenti rappresentati dai difensori avvocato Briguglio ed avvocato Aureli, in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto al gruppo rappresentato dagli

avvocati De Fraja e Saltarelli in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto all'avvocato M. in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre per tutti agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti sia in via principale che incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma il, 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2017

Forum Iuris